

*Consiglio Regionale
della Puglia*

3. Commissione Consiliare Permanente
(Giunta Generale)

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 135 DEL 27/2/1990

1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 27/2/1990.....
seguenti atti consegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, P.D.L. Massafra
"Commissione regionale per la pari opportunità tra uomo e donna in materia di
lavoro".

2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole.....
sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata ..all'unanimità.....

- 5) La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario: **Massafra**.

2

Consiglio Regionale
della Puglia

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 6 /P del 15.3.1990

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 15.3.1990 il seguente atto, trasmesso dalla II Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 5.3.1990

- Riapprovazione L.R. "Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n.1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevoli: Rizzo, Bianco, Abbati, Selleri, Tarricone, Mansueto.


contrari: =====

di astensione: =====

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



IL PRESIDENTE





Consiglio Regionale della Puglia

23 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

La presente proposta di legge prevede l'istituzione di una "Commissione Regionale per la pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro.

L'insufficienza degli interventi di stampo paritario-garantistico a combattere alle radici le condizioni di difficoltà della forza lavoro femminile impone una revisione della politica e della legislazione in direzione dell'affermazione di nuove tecniche di intervento finalizzate all'obiettivo dell'uguaglianza intesa come uguaglianza di opportunità.

In tale direzione ha operato il Consiglio della Comunità Europea emanando raccomandazioni agli Stati membri affinché adottano una nuova legislazione sulle azioni positive, che ridefinisca i concetti di discriminazione e di parità, individui il contenuto e le procedure delle azioni positive, indichi i soggetti preposti alla loro attuazione.

Il Parlamento Italiano non ha ancora legiferato su questa tematica, ancorché siano stati presentati un disegno di legge del governo e una proposta di legge del gruppo parlamentare comunista.

Ci si augura che in tempi brevi il nostro paese possa avere una legislazione quadro con la quale la stessa produzione legislativa regionale dovrà interagire, e dalle quale potrà ottenere un quadro di riferimento più puntuale e in grado di permettere una resa più efficace dell'azione degli strumenti operativi che con questa legge noi attiviamo.

L'esigenza di predisporre interventi che modifichino strutturalmente il rapporto tra domanda e offerta di lavoro è dettata dalle situazioni che caratterizzano la vita lavorativa delle donne nel nostro paese e soprattutto nel mezzogiorno.

Nel 1988 su 21.468.000 occupati, 14.240.000 sono maschi e solo poco più di 7 milioni sono femmine.



Consiglio Regionale della Puglia

24 COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Se si esamina il dato dei disoccupati su 2.853.000 disoccupati, 1.218.000 sono maschi, e 1.653.000 sono femmine mentre su 419.000 unità che hanno trovato lavoro dal luglio '87 al luglio '88: 251.000 sono maschi, 168.000 femmine.

La contraddizione è palese: ad un incremento del tasso di attività femminile costante negli ultimi 15 anni, (che rimane comunque sempre la metà di quella maschile), non corrisponde un incremento occupazionale tale da assorbirlo e tale da porre le basi per un suo ulteriore incremento.

La situazione si presenta nel pieno della sua drammaticità se si osservano i dati riferiti al Mezzogiorno.

Al Nord i disoccupati sono diminuiti di 1 punto dal 7,5 % sono passati al 6,4 %, mentre al sud sono aumentate di 1 punto e si è passati dal 19,8 % al 20,6 %.

Le donne che lavorano al sud sono il 18,7 %, quelle in cerca di occupazione sono 33,1 %.

Un quadro allarmante che richiede interventi urgenti e finalizzati.

La stessa Commissione europea per i diritti della donna, dopo un'attenta analisi delle iniziative svolte dagli stati membri conclude che: "sono state prese poche misure a favore delle donne", che la "portata delle misure risulta, nella maggior parte dei casi, limitata e che, in particolare, le misure finalizzate a promuovere miglioramenti strutturali sono di carattere generico e destinate tanto alle donne che agli uomini", mentre di converso, "il netto incremento della disoccupazione femminile rispetto a quella maschile indica che si tratta di un problema strutturale di segregazione di sessi e che sono necessarie misure specifiche per combattere la disoccupazione femminile".

E' evidente che una politica di promozione del lavoro femminile è possibile soltanto se è accompagnata da profonde modifiche nell'organizzazione del lavoro, nel regime degli orari, nella socializzazione e nelle ripartizioni tra sessi del lavoro domestico, nell'orientamento della spesa pubblica verso i servizi sociali.



Consiglio Regionale della Puglia

DEI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Ma pur essendo fortemente convinto che occorrono profonde modificazioni nella politica generale perchè si affermino i diritti delle donne, a partire dal diritto al lavoro, non si vuole rinunciare e mettere in atto tutte le iniziative idonee a promuovere una crescita dell'attenzione delle istituzioni democratiche verso le problematiche fin qui esposte, in modo da determinare un ambiente economico e sociale e un clima culturale più consoni ad accettare l'inserimento delle donne abbattendo tutte le discriminazioni dirette o/e indirette che lo ostacolano.

L'esigenza che in Puglia si attivi una Commissione per le pari opportunità in materia di lavoro è rafforzata da quanto fin qui esposto, nonché dalla constatazione che anche nella nostra regione, seppure in forma più contraddittoria, è in atto un processo costante e irreversibile: la crescita qualitativa, se non quantitativa, della presenza femminile tra la popolazione attiva in cerca di occupazione.

In Puglia c'è stata negli ultimi anni una caduta dei livelli occupazionali, cui è seguita una stagnazione del tasso di attività, che si attesta sui livelli molto bassi rispetto a quello nazionale e quello meridionale.

Questa situazione è rilevabile anche nell'andamento dell'occupazione e della disoccupazione femminile.

Sono di meno le donne che lavorano in Puglia rispetto a 10 anni fa e la stessa offerta di lavoro è stagnante.

Le motivazioni sono diverse: dalla crisi dell'apparato produttivo, alla presenza di consistenti fattori disincentivanti quali il carico delle responsabilità familiari (in Puglia solo 5.700 bambini su 51.000 nati vivi possono usare un asilo nido), o le difficoltà nel trovare un nuovo lavoro: lunghissimi sono, nella lista di collocamento, i tempi di attesa, che possono andare dai due ai tre anni, a meno che non si accetti un lavoro, in contrasto con la propria qualificazione professionale o un lavoro precario e il più delle volte un lavoro nero.

In Puglia, infatti, sono stati accertati circa 146.000 posti di lavoro sommerso, il doppio della media nazionale, in settori quali il tessile, l'abbigliamento, il calzaturiero, ma anche il commercio, il terziario avanzato, il turismo, l'agricoltura.



Consiglio Regionale della Puglia

24 COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Settori che occupano mano d'opera femminile, ..nei quali... sempre si scontra la qualità delle condizioni di lavoro, partire da quelle salariali, con l'esigenze della piccola e med. impresa di reggersi e mantenersi sul mercato.

Si pensi alla diffusa rete di piccoli laboratori nel settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, che occupa in prevalenza mano d'opera femminile, e che lavora per Cacharel, Valentino Benetton, Yves Saint Laurent, il Gruppo Finanziario Tessil;

Sono circa 50 mila gli addetti nel settore e per il 60% 70% non c'è l'applicazione del contratto nazionale e le retribuzioni salariali si attestano su livelli molto bassi.

Problema antico per la Puglia e per le lavoratrici pugliesi che non ha trovato soddisfacente soluzione negli ultimi vent'anni, e che forse nelle condizioni che si sono determinate ultimamente potrebbe essere affrontato in modo più incisivo con l'approvazione in parlamento di una legge sulla tutela dei lavoratori nelle piccole e medie imprese.

L'obiettivo di mantenersi sul mercato non può essere perseguito, lavorando su commesse di grosse aziende nazionali e multinazionali, con le quali si stipulano contratti che non permettono un'adeguata retribuzione e la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici.

Così si moltiplicano e si inventano forme più moderne di sfruttamento e di precariato, accettato da chi è costretto a subirlo: forme nuove che si sommano a quelle più antiche quali il caporalato o il lavoro a domicilio.

A fianco del lavoro nero e precario firmato "donna", scorre quello del lavoro femminile più stabile: su 375.000 lavoratrici 314.000 hanno un'occupazione permanente e non superano le quaranta ore settimanali: 74 su 100 sono lavoratrici dipendenti, quasi tutte concentrate nel terziario.

Ma anche per queste lavoratrici esistono grossi problemi: dalle contraddizioni insanabili tra il tempo da dedicare al lavoro extradomestico e quello da dedicare al lavoro domestico e all'aggiornamento professionale. Contraddizioni appesantite dall'assenza di una rete diffusa di servizi sociali e di servizi che garantiscano la socializzazione del lavoro domestico e delle presenze, nei luoghi di lavoro, di grossi ostacoli che si



Consiglio Regionale della Puglia

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Proporranno ad una qualificazione più elevata, base essenziale per avere pari opportunità con i colleghi nella progressione professionale.

L'altra grande area di intervento è quella concessa al mondo delle disoccupate, giovanissime, ma anche trentenni in possesso di titoli di studio medio alto, che incontrano notevoli difficoltà d'inserimento.

Operare per fare incontrare la domanda con l'offerta di lavoro deve essere un obiettivo da perseguire, rendendo operanti ed efficaci strumenti quali l'osservatorio del mercato del lavoro, l'agenzia del lavoro o servizi quali l'orientamento scolastico-professionale e la formazione.

L'istituzione della "Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro" si colloca all'interno del complesso scenario appena descritto, per perseguire gli obiettivi suddetti e dare così attuazione alle finalità previste dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. dello Statuto della Regione Puglia.

Le attribuzioni della Commissione sono indicate nell'art. 2 mentre l'art. 3 individua gli organismi ai vari livelli con cui la commissione svilupperà rapporti di collaborazione.

La composizione numerica e l'articolazione della commissione sono previste all'art. 4 mentre negli artt. 5 e 6 sono disciplinati gli aspetti concernenti la durata, il funzionamento la sede e l'attività della Commissione. In considerazione della delicatezza e della specificità degli interessi che entrano in gioco nello svolgimento dei compiti assegnati, è previsto all'art. 8, la costituzione del Collegio per la pari opportunità composto da un magistrato ordinario, dal responsabile dell'Ispettorato regionale del lavoro e da un docente universitario di diritto del lavoro.

L'art. 9, infine, contiene la norma finanziaria.

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri

voglio concludere la mia relazione, ricordando, così come ho fatto in II Commissione, il serio appassionato e proficuo lavoro svolto dalle donne di tutti i partiti e delle organizzazioni sindacali, che ha permesso l'elaborazione del testo della



Consiglio Regionale della Puglia

DA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

proposta di legge, su cui hanno lavorato i gruppi consiliari presenti in questo Consiglio, che hanno licenziato all'unanimità il provvedimento in Commissione e lo rimettono all'approvazione del Consiglio.

IL CONSIGLIERE REGIONALE

(ISABELLA MASSAFRA)

DISEGNO DI LEGGE

"Commissione regionale per le pari opportunità fra uomo e donna in materia
di lavoro"

Relatore : Isabella Massafra

Art. 1

(Istituzione e Finalità della Commissione)

Per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 2 dello Statuto della Regione Puglia, è istituita la Commissione regionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento (Legge 903/77) e per l'uguaglianza di opportunità in materia di lavoro fra cittadini di sesso diverso. Essa opera per rimuovere le discriminazioni dirette e indirette e ogni ostacolo che, di fatto, limita la effettiva uguaglianza fra lavoratori e lavoratrici; per promuovere l'accesso al lavoro e la progressione professionale delle donne.

Art. 2

Attribuzioni

La Commissione in ordine alle finalità di cui all'art. 1 e per il perseguimento delle stesse:

a) verifica e valuta, in modo continuativo e sistematico lo stato di attuazione, nella Regione Puglia, della legislazione statale e regionale riferita alla condizione femminile in materia di lavoro e vigila in particolare sull'applicazione effettiva delle norme di parità in materia di lavoro;

b) esprime parere al Consiglio ed alla Giunta Regionale su provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno rilevanza diretta o indiretta con la condizione femminile in materia di lavoro, nelle diverse fasi di svolgimento del procedimento di approvazione;

c) propone le eventuali ed opportune modifiche alla disciplina legislativa regionale al fine di conformarla all'obiettivo dell'uguaglianza sostanziale tra i sessi in materia di formazione, lavoro;

d) opera per la rimozione delle forme di discriminazione rilevate e di quelle denunciate, anche individualmente:

- promuovendo tentativi di conciliazione fra le parti;
- proponendo nelle sedi competenti la soluzione delle controversie;
- fornendo pareri e consulenza tecnica ai soggetti discriminati e/o alle loro organizzazioni;

- promuovendo eventuale assistenza legale gratuita nel rispetto dell'autonomia di scelta del difensore da parte del soggetto discriminato, in relazione alla difesa dei diritti in materia di lavoro, subordinandola alla condizione che i soggetti interessati siano percettori di reddito individuale non superiore al triplo della pensione sociale o che facciano parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo non raggiunga l'importo della pensione sociale moltiplicato per i membri del nucleo familiare;

e) raccoglie elementi e adotta iniziative finalizzate a diffondere le informazioni riguardanti la condizione femminile in materia di lavoro assicurando un permanente dibattito e promuovendo un

12

8

*Consiglio Regionale
della Puglia*

2. Commissione Consiliare Permanente
(Atto Generale)

migliore utilizzo delle fonti di informazione ;

f) svolge e promuove indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile in materia di lavoro nell'ambito regionale anche al fine di individuare le forme di discriminazione diretta e indiretta;

g) promuove progetti ed interventi intesi:

ad incrementare la valorizzazione professionale delle donne già occupate; ad espandere l'accesso delle donne al lavoro; a

sollecitare programmi di orientamento e di formazione professionale in grado di determinare condizioni di effettiva pari opportunità;

h) promuove e sostiene l'adozione di azioni positive definite con specifici programmi di intervento da aziende ed enti pubblici e privati verificandone l'esecuzione;

i) esamina gli aspetti della condizione delle donne impiegate in lavori stagionali e precari e adotta iniziative conseguenti nei confronti degli enti competenti;

l) svolge un'azione di collegamento nell'ambito regionale fra organismi, che operano nel campo della parità e delle pari opportunità, costituiti dagli Enti Locali, nonché fra tutti gli organismi che perseguono analoghe finalità;

m) promuove una adeguata rappresentanza delle donne nelle commissioni e negli organismi competenti in materia di lavoro e di formazione professionale le cui nomine sono di competenza regionale.

Le modalità di attuazione delle attribuzioni di cui al presente articolo saranno definite da apposito regolamento elaborato dalla Commissione.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART. 3

(Rapporti di collaborazione)

La Commissione nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 4 del D.P.R. 24/7/77 n. 16 sviluppa rapporti di collaborazione :

- a) con la Commissione europea per la promozione di azioni positive a favore della donna, e con tutti gli organismi Internazionali operanti nel Settore;
- b) con il Comitato Nazionale per l'attuazione di principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui al DM 8.10.82, e con la Commissione nazionale per la reazlizzazione della parità tra uomo e donna, istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) con le organizzazioni femminili italiane ed estere, anche in riferimento alla situazione delle donne emigrate o immigrate;
- d) con analoghi Comitati e Commissioni istituite nelle altre Regioni italiane, nonché con la Consulta regionale femminile della Puglia;
- e) con gli Istituti di Ricerca e le università della Regione anche proponendò la stipula di apposite convenzioni.

Art. 4

(Composizione della Commissione)

La Commissione è composta da:

- 1 rappresentante donna designata rispettivamente da ciascun gruppo politico presente in Consiglio regionale;
- 5 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle associazioni femminili aventi a livello nazionale o regionale effettiva rappresentatività sociale, con almeno 2 anni di operatività nella regione, impegnate nel campo della parità e delle pari opportunità nel mondo del lavoro;
- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle Confederazioni sindacali regionali più rappresentative;
- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti nel Consiglio nazionale dell'Economia e del lavoro;
- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle associazioni di cooperative maggiormente rappresentative;
- 1 componente designato dalla Consulta regionale femminile;
- il Consigliere di parità nominato presso la CRT.
- l'Assessore al lavoro e o su sua delega il Coordinatore del Settore Lavoro.

Le designazioni sono inviate al Presidente del Consiglio entro 30 gg. dall'entrata in vigore della presente legge in sede di prima applicazione e all'inizio di ogni legislatura successiva. L'individuazione delle aventi titolo è compiuta entro i 45 giorni successivi dalla Commissione competente del Consiglio regionale sulla base della documentazione presentata dagli interessati.

Ogni proposta di candidatura deve essere corredata da un curriculum dal quale risulti la particolare competenza, i titoli scientifici o professionali relativi ai compiti di cui all'art.2 della presente legge.

Il Consiglio regionale elegge le rappresentanti della Commissione secondo quanto previsto dalla L.R. n.24/78 con voto limitato ad 1

12
11

*Consiglio Regionale
della Puglia*

21 Commissione Consultare Permanente
(Affari Generali)

per ogni gruppo di rappresentanti previste nel I comma del presente articolo.

In caso di dimissioni rinuncia o decadenza di uno dei membri il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro 60 gg., su indicazione dello stesso gruppo di appartenenza della dimissionaria, decaduta o rinunciataria, e con le stesse modalità previste per la elezione.

Ai lavori della Commissione possono essere invitati esperti nonché i funzionari responsabili dell' ONL della F.P. e del Lavoro.

Art. 5

(Durata, Funzionamento e Sede della Commissione)

La Commissione nella prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio regionale, elegge nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei componenti con voto limitato ad uno, la Presidente, nonché due Vice Presidenti.

Alla Presidente spetta il compito di coordinare i lavori della Commissione, convocare e presiedere le sedute.

La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta da un quinto delle sue componenti.

La Presidente e le due Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Sulla data di convocazione della Commissione e sugli argomenti da trattare la Presidente sente preventivamente l'Ufficio di Presidenza.

Per il proprio funzionamento la Commissione può adottare un regolamento interno.

Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza delle componenti e le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

La Commissione di norma svolge le proprie attività organizzandosi in gruppi di lavoro e a tal fine può avvalersi temporaneamente, dell'apporto di esperti esterni.

Le componenti la Commissione restano in carica per tutta la durata della legislatura e in regime di prorogatio sino al rinnovo delle stesse da parte del Consiglio regionale.

La Commissione, che è organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale, ha sede presso l'Assessorato regionale al lavoro che garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti della Commissione, nonché un funzionario con compiti di segretario.

Art. 6

(Attività della Commissione)

La Commissione propone al Consiglio regionale un programma triennale di attività con la indicazione del costo finanziario e il relativo piano annuale di realizzazione.

La Commissione, inoltre predispone entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sulla condizione delle donne in Puglia in materia di lavoro e la trasmette al Presidente del Consiglio Regionale, che ne cura la trasmissione ai consiglieri e la iscrive all'ordine del giorno del Consiglio per l'esame.

I componenti della Commissione hanno diritto ad ottenere dagli Uffici regionali e da quelli degli enti, istituti o delegazioni della Regione, copia dei provvedimenti adottati, nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni.

Alle componenti della Commissione spetta il trattamento previsto dall'art. 4 della LR n. 45/81.

18

14

*Consiglio Regionale
della Puglia*

2. Commissione Consiliare Permanente
(Allari Generali)

Art.7

(Obbligo alla riservatezza)

Le informazioni ed i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue indagini non possono essere utilizzate in modo da violare le norme esistenti in tema di tutela della riservatezza e del segreto industriale.

Art. 8

(Collegio per le Pari Opportunità)

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Commissione nomina il Collegio per le pari opportunità composto da:

- a) un magistrato ordinario che abbia esperienza in materia di diritto del lavoro e pari opportunità con funzioni di coordinamento;
- b) il responsabile dell'Ispettorato regionale del lavoro;
- c) un docente universitario di diritto del lavoro, con competenza sulla legislazione riferita alla condizione femminile nel mondo del lavoro.

La Giunta regionale con proprio provvedimento garantisce il supporto tecnico e amministrativo al Collegio per la pari opportunità.

Il Collegio ha sede presso l'Assessorato al Lavoro.

Il Collegio per le pari opportunità svolge, su richiesta della Commissione le funzioni sottoelencate:

- a) fornisce pareri e consulenze di cui alla lettera d) dell'art. 2,
- b) elabora codici di comportamento previa consultazione delle parti sociali interessate, diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni, anche indirette, delle discriminazioni.

Il Collegio entro trenta giorni dalla richiesta trasmette alla Commissione il testo delle proprie decisioni.

In caso di particolare urgenza il termine è ridotto a quindici giorni.

Il Collegio dura in carica cinque anni.

I compensi sono stabiliti con la deliberazione di nomina secondo i criteri previsti dall'art. 5 della L.R. n. 45/81



Consiglio Regionale della Puglia

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

20 #

Art. 9

(Norma finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante la seguente variazione di bilancio:

PARTE II - SPESA -

	<u>Competenza</u>	<u>Cassa</u>
<u>Variazione in aumento:</u>		
Cap.0953035 (c.n.i.) " Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro"	100.000.000	100.000.000
<u>Variazione in diminuzione:</u>		
Cap.1020010 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione - spesa corrente"	100.000.000	100.000.000